

Audizione Senato Tutela vittime violenza di genere, 16 maggio 2019

Il giornalista esercita il diritto di cronaca, di critica e di satira nelle modalità stabilite dalla legislazione vigente e parametrate dalla giurisprudenza. Volendo in questa sede escludere il diritto di satira, data la gravità delle circostanze di fronte ai temi su cui siamo convenuti a parlare, preme ristabilire il fondamento deontologico della professione giornalistica contenuto nell'articolo 2 della legge 69 del 1963, legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nella parte relativa al rispetto della verità sostanziale dei fatti. Il diritto di cronaca non è certo un diritto illimitato tuttavia negli anni, a seguito di un vuoto legislativo, significative e complesse sono state le frizioni non solo con gli organi della magistratura e di polizia che nel caso dei delitti oggetto di questo incontro, costituiscono le fonti primarie a cui attingere le notizie, ma anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Il vuoto è stato colmato da una copiosa giurisprudenza, soprattutto da parte della corte di cassazione, cito come esempio la sentenza 52- 59 del 18 ottobre 1984, da noi giornalisti definita non senza ironia "la sentenza del decalogo", con la quale si fissano i principi che stanno alla base del diritto di cronaca: l'interesse sociale della notizia, l'uso di un lessico appropriato e comunque continente, la verità putativa, intendendo quella scaturita da un lavoro di ricerca e di approfondimento che costituisce l'essenza primaria del lavoro giornalistico.

Il vuoto è stato altresì colmato da una copiosa produzione di carte deontologiche, confluite nel Testo Unico dei Doveri del Giornalista approvato dal CNOG il 2 febbraio 2016, la cui violazione porta all'avvio di un'istruttoria da parte dei competenti consigli di disciplina territoriali istituiti in base alla legge 190 del 6 novembre 2012 meglio conosciuta come legge Severino.

Ebbene al Testo Unico sono allegati 5 carte deontologiche, tra cui la Carta di Treviso che tratta l'argomento della tutela dei minori. Ma volendo fare un passo indietro, al Testo Unico dei Doveri del Giornalista, è opportuno ricordare che i giornalisti difendono il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona come sancito dall'art.21 della Costituzione e per questo il giornalista ricerca, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale (putativa) dei fatti. Questo è quanto prevede l'art. 2 del nostro Testo Unico al punto 1, il quale al punto 2 recita testualmente "Rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia".

In questa sede, per quanto di nostra competenza, mi preme di sottolineare quanto contenuto nell'articolo 3 dell'anzidetto Testo Unico, soprattutto ai punti 5, 6 e 7

5) "Non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò non sia richiesto dalle stesse vittime."

6) "Non pubblica i nomi di congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso si metta a rischio la loro incolumità. Non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza"

7) "Presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione ai collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie."

Ciò detto va ricordato che nei confronti dei minorenni, in aggiunta alle prescrizioni di legge e alla osservazione della giurisprudenza, il giornalista applica la Carta di Treviso, la quale prevede la totale

protezione dei dati relativi ai minori quando essi si trovino al centro di fatti di cronaca. La protezione e il riguardo anche nei confronti di vittime di violenza domestica e di genere non significa per i giornalisti ovviare alla presunzione di non colpevolezza. La massima cautela deve essere usata nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate, mentre per quelle indagate fa testo il codice di procedura penale che fa divieto di rendere note le identità dei presunti autori di reati.

Tuttavia è innegabile che l'avvento della rete e soprattutto la proliferazione dei social media hanno fortemente messo in discussione le regole deontologiche che i giornalisti si sono dati e che sono tenuti a rispettare. Se infatti i giornalisti sono tenuti al rispetto del Testo Unico dei Doveri e delle carte deontologiche, nulla vieta a chi giornalista non è, di diffondere attraverso l'on-line i dati identificativi delle vittime di violenze domestiche e di genere, di violenze sessuali e di gruppo, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, gli atti sessuali con minorenni, la corruzione di minorenni, gli atti persecutori, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, le lesioni aggravate e quant'altro previsto dal disegno legge oggi in discussione, se infatti alle fattispecie in questo affrontate corrispondono già precisi reati contemplati dal codice penale, è anche vero che i controlli sulla rete restano il punto dolente. Ciò per la quantità degli utenti social e per l'impossibilità oggettiva di identificare con certezza assoluta gli autori di reati visto che le compagnie che gestiscono i social-media hanno sede in paesi extracomunitari che richiedono laboriose rogatorie internazionali prima di ottenere il codice IP identificativo, senza ombra di dubbio, dell'utenza. La sollecitazione dell'Ordine dei Giornalisti è quella di affrontare con sistematica decisione il tema del controllo sulla rete, visto che le forme di autocontrollo dei giornalisti, iscritti all'Ordine fin qui si sono rese complessivamente adeguate e produttive. L'Ordine dei Giornalisti, nel proprio Testo Unico, fa esplicito riferimento al

comportamento dei propri iscritti sulla rete, giungendo a ipotizzare sanzioni verso quanti non osservano la giurisprudenza e gli stessi principi deontologici. Sugli altri, tutti gli altri, l'Ordine dei Giornalisti non ha alcuna competenza se non la funzione sociale e culturale di una sensibilizzazione attraverso i propri iscritti.

Con l'occasione invociamo l'autorità di Governo affinché voglia dedicare un'attenzione specifica al tema dell'odio on-line, delle violazioni di legge, del cyberbullismo e di ogni reato possa avvenire sulla rete. In ogni caso plaudiamo all'articolo 10 del suddetto disegno di legge che introduce nel codice penale all'articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc volta a sanzionare il fenomeno del cosiddetto revenge porn.

Ultimo aspetto: sempre per la suddetta legge Severino, tutti gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento professionale permanente, ai fini di acquisire almeno 60 crediti formativi nell'arco di un triennio. Una particolare attenzione viene dedicata alla deontologia, per la quale sono previste anche attribuzioni premiali in ordine ai crediti. Mi preme infine aggiungere l'attenzione che in questi anni l'ordine ha attuato nei confronti del linguaggio e contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini per una corretta informazione per contrastare la violenza sulle donne, come chiede la Convenzione di Istanbul. E' la sfida ambiziosa che pone e si pone il Manifesto di Venezia, ovvero il Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'Informazione che è stato presentato ufficialmente il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne) 2017, al Teatro La Fenice di Venezia, con il patrocinio del Senato, della Camera, del Ministero dell'Istruzione

L'iniziativa rivolta alle giornaliste e ai giornalisti, promossa dalla Commissione Pari Opportunità Fnsi, Sindacato giornalisti Veneto, Cpo Usigrai, associazione GIULIA Giornaliste, (che ha raccolto adesioni in

tutta Italia, fra cui anche direttrici e direttori di testata, associazioni stampa e ordini dei giornalisti regionali, compresi i vertici di Fnsi e l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, nella figura del Presidente Carlo Verna e mia in qualità di Vicepresidente). La proposta del Manifesto di Venezia è rivolta a sensibilizzare le redazioni e avviare un percorso di formazione rivolto alle scuole. Un atto condiviso, nella convinzione che la pratica quotidiana della parola giornalistica contribuisca a modificare la rappresentazione del mondo: per questo l'informazione attenta e rispettosa risulta fondamentale e deve diventare ancor più necessaria. Non si tratta di una carta deontologica ma di una disponibilità ad accettare, a valutare, le raccomandazioni suggerite nel testo che è e rimane punto di partenza di una riflessione in continua evoluzione. Nessuna pretesa di limitare o di censurare la libera espressione, al contrario un contributo ad alimentare il dibattito e a superare stereotipi e pregiudizi, a volte inconsapevoli, che possono aggiungere sofferenza a quella già vissuta da chi ha subito violenza fisica e psicologica.

“Noi, giornaliste e giornalisti firmatari del Manifesto di Venezia – si afferma nel documento – ci impegniamo per una informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali e giuridiche. La descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di stereotipi e pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della società e per il raggiungimento di una reale parità”.

Allegato a) Manifesto di Venezia

Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini

Venezia 25 novembre 2017

Sistematica, trasversale, specifica, culturalmente radicata, un fenomeno endemico: i dati lo confermano in ogni Paese, Italia compresa.

La violenza di genere è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo: lo dichiara la Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011 e recepita dall'Italia nel 2013, che condanna «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica» e riconosce come il raggiungimento dell'uguaglianza sia un elemento chiave per prevenire la violenza.

La violenza di genere non è un problema delle donne e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne, trovare soluzioni. Un paese minato da una continua e persistente violazione dei diritti umani non può considerarsi "civile".

Impegno comune deve essere eliminare ogni radice culturale fonte di disparità, stereotipi e pregiudizi che, direttamente e indirettamente, producono un'asimmetria di genere nel godimento dei diritti reali.

La Convenzione di Istanbul, insiste sulla prevenzione e sull'educazione. Chiarisce quanto l'elemento culturale sia fondamentale e assegna all'informazione un ruolo specifico richiamandola alle proprie responsabilità (art.17).

Il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso. "Ogni giornalista è tenuto al "rispetto della verità sostanziale dei fatti". Non deve cadere in morbide descrizioni o indulgere in dettagli superflui, violando norme deontologiche e trasformando l'informazione in sensazionalismo.

Noi, giornaliste e giornalisti firmatari del Manifesto, ci impegniamo per una informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali, giuridiche. La descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di stereotipi e pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della società e per il raggiungimento di una reale parità.

Pertanto riteniamo prioritario:

1. Inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato anche nei casi di violenza sulle donne e i minori;
2. adottare un comportamento professionale consapevole per evitare stereotipi di genere e assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate;
3. adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro dimensione professionale, sociale, culturale;
4. attuare la “par condicio di genere” nei talk show e nei programmi di informazione, ampliando quanto già raccomandato dall’Agcom;
5. utilizzare il termine specifico “femminicidio” per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne e superare la vecchia cultura della “sottovalutazione della violenza”: fisica, psicologica, economica, giuridica, culturale;
6. sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano “violenze di serie A e di serie B” in relazione a chi subisce e a chi esercita la violenza;
7. illuminare tutti i casi di violenza, anche i più trascurati come quelli nei confronti di prostitute e transessuali, utilizzando il corretto linguaggio di genere;
8. mettere in risalto le storie positive di donne che hanno avuto il coraggio di sottrarsi alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno;
9. evitare ogni forma di sfruttamento a fini “commerciali” (più copie, più clic, maggiori ascolti) della violenza sulle le donne;
10. nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, evitare:
 - a) espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell’identità e della dignità femminili;
 - b) termini fuorvianti come “amore” “raptus” “follia” “gelosia” “passione” accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento;
 - c) l’uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo sessuale” o “oggetto del desiderio”;

d) di suggerire attenuanti e giustificazioni all'omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con "perdita del lavoro", "difficoltà economiche", "depressione", "tradimento" e così via.

d) di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza nel rispetto della sua persona.